



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. ⁸²¹

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria".

Cari Presidenti,

sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 3.9.2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante **"Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"**.

Si sottolinea che le norme di delega concernono la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare l'esercizio della delega è inerente alla definizione di principi "fondamentali" (per la legislazione regionale) relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

Di seguito si procede ad una sintesi del provvedimento.

L'art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale) prevede al comma 2 l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Tale elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.



FNOMCeO

Il Presidente

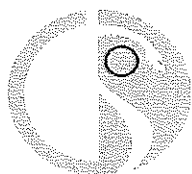
L'art. 1 al comma 3 dispone l'istituzione di una commissione ai fini della redazione e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale. Il medesimo **comma 3** chiarisce che la commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è rinnovata ogni due anni, che i membri della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco (il quale ha anch'esso, come detto, una cadenza di aggiornamento biennale) e all'espletamento delle attività "connesse e consequenziali"; in fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 4** prevede che la commissione procede, entro 120 giorni dal suo insediamento, alla formazione dell'elenco nazionale di idonei, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. **Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età.**

Il **comma 8** dispone che **"non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto"**.

L'art 2 (Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale) al **comma 1** disciplina le procedure per il conferimento da parte delle regioni dell'incarico di direttore generale di un'azienda sanitaria locale, un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'elenco nazionale dei direttori generali di cui al precedente **articolo 1**. **La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.** La commissione propone al presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. **Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.**

Il **primo periodo** del successivo **comma 2** specifica che il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet della regione e dell'azienda o ente interessato. Il **secondo periodo** del **comma 2** prevede l'assegnazione e l'aggiornamento, da parte della regione, nei confronti del direttore generale, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, integrando tale principio con il riferimento agli obiettivi di trasparenza, intesi **"a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi**



FNOMCeO

Il Presidente

del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico". Il terzo periodo del comma 2 dispone che la durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 2 prevede che alla scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, mentre il quinto periodo stabilisce che, in caso di commissariamento dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, il commissario sia scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di idonei di cui al precedente articolo 1.

Il **comma 6 dell'art. 2**, oltre a far salvo il comma 7-bis dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 che prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso, fa salvo l'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289, che richiede l'adozione, da parte delle regioni, di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il **comma 7** dispone che tutti i provvedimenti di decadenza siano comunicati al Ministero della salute e comportino la cancellazione del soggetto dall'elenco nazionale degli idonei, fermo restando il reinserimento in caso di superamento di una successiva selezione.

L'art. 3 (Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale) prevede che "il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione".

L'art. 4 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari) prevede che "in materia di inconferibilità e di incompatibilità, si applicano all'incarico



FNOMCeO

Il Presidente

di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti".

L'art. 5 (Disposizioni transitorie) dispone che, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli **articoli 1 e 3**, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 6 (Aziende ospedaliere universitarie) dispone che "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, **ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa della regione con il rettore**".

L'art. 7 (Competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome) prevede che le disposizioni di cui al decreto in esame si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

L'art 8 (Disposizioni finanziarie) al comma 1 stabilisce che la partecipazione alla commissione nazionale di cui all' **articolo 1** ed alle commissioni regionali di cui agli **artt. 2 e 3** è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il **comma 2** reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Infine l'art. 9 (Abrogazioni e disposizioni finali) al comma 1 prevede alcune norme di abrogazione esplicita che decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'**art. 1**. Il **comma 2 dell'articolo 9** fa salve alcune disposizioni vigenti.

Cordiali saluti



Dott.ssa Roberta Chersevani

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana